



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**

IL CAPO DIPARTIMENTO

### **Circolare 12 dicembre 2017 recante: “Integrazione alla Circolare del 3 agosto 2017”**

Alla circolare 3 agosto 2017, concernente: “*Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione*”, sono apportate le integrazioni di cui ai punti A, B e C e le modificazioni di cui al punto D.

**A.** Dopo il paragrafo “6” è inserito il seguente paragrafo:

**“6 bis. Modalità di iscrizione all’albo del servizio civile universale degli enti già iscritti agli albi del servizio civile nazionale.**

- **Enti titolari dell’accreditamento**

Gli enti titolari dell’accreditamento, già iscritti all’albo nazionale degli enti di servizio civile o agli albi delle regioni e delle province autonome, che intendono iscriversi all’albo del servizio civile universale, ferme restando le disposizioni per l’iscrizione previste dalla presente circolare, in fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei tempi ed adempimenti del procedimento, possono utilizzare il Mod. 1 *bis* (All. 3 *bis* alla circolare), al fine di autocertificare la validità e l’efficacia della documentazione già depositata presso il Dipartimento/Regione/Provincia autonoma nell’ambito del procedimento di iscrizione ai previgenti albi di servizio civile nazionale.

Come previsto dalla presente circolare, le informazioni necessarie per l’iscrizione all’albo di servizio civile universale devono essere inserite nel sistema informatico. Per effettuare tali operazioni gli enti di cui al presente paragrafo possono esportare ed inserire nel sistema tutti i dati e i documenti informatici, relativi anche agli enti di accoglienza, già presenti nel sistema Unico di servizio civile nazionale, seguendo le modalità descritte nel “*Manuale utente Helios accreditamento enti di servizio civile universale*” (nella sezione dedicata agli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale).

I predetti enti, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione all’albo del servizio civile universale, possono comunque chiedere l’accreditamento di nuove sedi proprie, nonché

di nuovi enti di accoglienza con le relative sedi, secondo le modalità previste dalla presente circolare al paragrafo 7.

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, gli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale con un numero di sedi di attuazione inferiore a quello previsto dal paragrafo 5 della presente circolare (cento o trenta sedi in relazione alla sezione dell'albo prescelta), al fine di acquisire il requisito della capacità organizzativa con riferimento alle sedi di attuazione, possono iscriversi all'albo di servizio civile universale in forma associata, avvalendosi delle modalità previste al paragrafo 6, lettera b). In particolare detti enti possono associarsi con un ente capofila già in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo di servizio civile universale, oppure associarsi tra loro ed indicare quale ente capofila titolare dell'iscrizione uno degli associati o un nuovo ente appositamente istituito. In quest'ultimo caso il requisito dell'attività continuativa per almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione, deve essere dimostrato da tutti gli enti associati e non dal nuovo ente costituito.

- **Enti di accoglienza.**

Gli enti già iscritti agli albi di servizio civile nazionale in virtù di vincoli associativi, consortili, federativi o canonico pastorali oppure di accordi di partenariato con l'ente titolare dell'accreditamento, che intendono iscriversi all'albo di servizio civile universale in qualità di enti di accoglienza, ferme restando le disposizioni per l'iscrizione previste dalla presente circolare, in fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei tempi ed adempimenti del procedimento, possono utilizzare il Mod. 1.1 *bis* (all. 4 *bis* alla circolare), al fine di autocertificare la validità e l'efficacia della documentazione già depositata presso il Dipartimento/Regione/Provincia autonoma nell'ambito del procedimento di iscrizione ai previgenti albi di servizio civile nazionale.

Il Mod 1.1.*bis*, unitamente ai prescritti allegati, deve essere inserito nel sistema informatico a cura dell'ente titolare dell'accreditamento.

Per quanto concerne gli enti in accordo di partenariato, qualora non sia stato stipulato con l'ente titolare dell'accreditamento il "*contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale*" di cui all'allegato 12 della presente circolare, l'iscrizione al nuovo albo è effettuata "con riserva".

Il contratto di cui all'allegato 12 deve essere trasmesso al Dipartimento a cura dell'ente titolare dell'accreditamento entro e non oltre 120 giorni decorrenti dall'adozione del decreto di iscrizione all'albo di servizio civile universale. Per quanto riguarda il rispetto del predetto termine, fa fede la data di trasmissione del citato contratto al Dipartimento, tramite PEC, da parte dell'ente titolare dell'accreditamento, previo inserimento dello stesso nel sistema informatico, secondo le procedure previste per l'adeguamento dell'iscrizione nel "*Manuale utente Helios accreditamento enti di servizio civile universale*" (nella sezione dedicata agli enti iscritti ai previgenti albi di servizio civile nazionale).

La mancata trasmissione o l'irregolarità del predetto contratto determina la decadenza dell'iscrizione all'albo di servizio civile universale dell'ente di accoglienza, nonché la cancellazione dall'albo dell'ente titolare dell'accreditamento qualora, a seguito della decadenza

dell'ente di accoglienza, non sussistano più i requisiti di capacità organizzativa con riferimento alle sedi di attuazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017.

- **Disposizioni transitorie.**

Nelle more della definizione del procedimento di iscrizione all'albo di servizio civile universale, gli enti titolari dell'accreditamento e gli eventuali enti di accoglienza rimangono iscritti nei rispettivi albi di servizio civile nazionale.

La cancellazione dai suddetti albi sarà effettuata al momento dell'adozione del decreto di iscrizione all'albo di servizio civile universale.

Resta fermo che nella fase transitoria disciplinata dall'art. 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017, durante la quale il servizio civile universale si attua con le modalità previste dalla normativa in materia di servizio civile nazionale, sia gli enti iscritti negli albi di servizio civile universale, sia gli enti iscritti nei previgenti albi possono presentare progetti di servizio civile universale in relazione agli avvisi pubblicati dal Dipartimento.

Resta fermo altresì che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del decreto legislativo n. 40 del 2017, possono partecipare all'eventuale bando per i programmi di intervento anche gli enti iscritti ai previgenti albi, purché in possesso della capacità organizzativa prevista dal medesimo art. 11, comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti.”

- B.** Dopo l'allegato 3 - Mod. 1 (domanda di iscrizione all'albo) è inserito il seguente:  
“All. 3 *bis* - Mod. 1 *bis* (domanda di iscrizione all'albo del servizio civile universale degli enti iscritti all'albo del servizio civile nazionale)”.
- C.** Dopo l'allegato 4 - Mod. 1.1 (domanda di iscrizione degli enti di accoglienza all'albo di servizio civile universale) è inserito il seguente:  
“All. 4 *bis* - Mod. 1.1 *bis* (domanda di iscrizione all'albo del servizio civile universale degli enti di accoglienza già iscritti agli albi del servizio civile nazionale).”
- D.** Gli allegati 4 e 6, concernenti rispettivamente la domanda di iscrizione all'albo degli enti di accoglienza (Mod.1.1.) e l'autocertificazione relativa alle sedi di attuazione progetto, sono sostituiti dai modelli allegati.

Roma, 12 dicembre 2017

F.to Cons. Calogero MAUCERI